



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

OGGETTO: Corrispettivi telematici: il nuovo obbligo e gli esoneri

L'art. 17 del DL 119/2018 ha modificato l'art. 2 del D. Lgs. 127/2015 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei corrispettivi giornalieri.

L'obbligo ha previsto un avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti che nell'anno 2018 hanno superato 400.000 euro di **volume d'affari**.

I soggetti interessati dalla novità sono quelli che certificano i corrispettivi tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale, il cui elenco è contenuto nell'art. 22 del DPR 633/73 e tra cui si ricordano **i commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni di servizi in esercizi pubblici** (parrucchieri, meccanici, carrozzerie,..).

La nuova disposizione, che prevede due obblighi correlati tra loro:

- la memorizzazione elettronica del corrispettivo e
- la trasmissione telematica dello stesso,

comporta l'**addio alla ricevuta fiscale** che non potrebbe garantire la soddisfazione del requisito di memorizzazione elettronica anche se ci si attrezzasse per un invio telematico del totale giornaliero in un momento successivo.

Per poter ottemperare al nuovo obbligo il contribuente può, alternativamente:

1. dotarsi di un registratore telematico che soddisfi le esigenze di memorizzazione e trasmissione telematica del dato;
2. utilizzare l'applicazione che l'Agenzia Entrate metterà a disposizione ma che al momento non è ancora stata resa disponibile;

Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto o l'adattamento di un registratore telematico con un tetto massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.

Una valida alternativa alla memorizzazione e trasmissione del corrispettivo telematico potrebbe essere rappresentata dall'emissione di fattura elettronica, anche se non richiesta dal cliente.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e Finanze, con Decreto del 10 maggio, ha innalzato **da 100 a 400 euro il limite per l'emissione della cosiddetta fattura semplificata** al fine di agevolare l'emissione di fatture elettroniche.

La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto alla fattura ordinaria; è sufficiente indicare partita IVA o codice fiscale, la descrizione dei beni e l'ammontare del corrispettivo dell'imposta incorporata.

Ogni contribuente dovrà analizzare, a seconda delle proprie caratteristiche, esigenze e dei mezzi che già possiede, quale potrebbe essere la soluzione più idoneo per ottemperare al nuovo obbligo.

Sempre con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti **nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri**.

L'obbligo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti, non si applicherà:

- alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1 per cento del volume d'affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
- alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1 per cento del volume d'affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale

Con la risposta a interpello n. 159 del 2019 l'Agenzia Entrate ha chiarito che per il 2019, sia il **servizio mensa offerto ai dipendenti**, quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione per cui non sono soggette all'obbligo di certificazione le operazioni riguardanti le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, sia quello di **trasporto (marginale)** non sono soggetti all'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

La marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **solo fino al 31 dicembre 2019**.

In alternativa resta comunque la possibilità di emettere fatture, anche riepilogative, e di annotare cumulativamente tali fatture.

L'Agenzia Entrate evidenzia però che in assenza di un'opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 22 del decreto IVA esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell'accertamento, che rimangono quelli ordinari.

Si rimane **in attesa di una disciplina di esonero in ragione del luogo di esercizio dell'attività**, tenendo conto, in particolare, della connettività Internet, fondamentale per l'invio telematico e non sempre presente sul territorio nazionale.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.